

Regione Puglia Segretariate Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 125 del 08/07/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1 lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 – Ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Taranto n. R.G. 509/18 in data 07.03.2019.

Relazione alla proposta di Disegno di Legge intitolato "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1 lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 – Ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Taranto n. R.G. 509/18 in data 07.03.2019."

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.126, ha introdotto con l'art 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in una obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art.73 che:

- 1. "Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o comunque, dipendenti dalla Regione, purchè il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b),
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n.398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della

relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Alla luce della novella normativa occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1 lett. a) art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall' ordinanza (ex articolo 702 bis c.p.c.) divenuta esecutiva, emessa del giudice monocratico del Tribunale di Taranto n. R.G. 509/18 in data 07.03.2019.

Ai sensi del comma 4 dell'art.73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive ed eventuali successivi atti di precetto si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- 1. con legge regionale n. 16/1974 veniva istituito l'Ente Regionale Pugliese Trasporti.
- 2. In data 17.6.1985 il Presidente pro-tempore dell'E.R.P.T. e la sig. ra Bianca Giacoma De Filippis stipulavano un atto di compravendita relativo ad un suolo di proprietà della sig. ra De Filippis, ubicato in agro di Taranto, località Gravinola, in catasto terreni : fg. 134 particella 6, avente superficie di ha 5.62.42 (seminativo, reddito dominicale €. 261,42-reddito agrario €. 145,23);
- 3. l'efficacia dell'atto di compravendita e quindi anche il pagamento del corrispettivo pattuito nella compravendita, era subordinato all'approvazione dell'atto deliberativo dell'E.R.P.T., avente ad oggetto il citato acquisto, da parte del CO.RE.CO.
- 4. Non essendo intervenuta tale approvazione la sig. ra De Filippis citava in giudizio l'E.R.P.T. tramite un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del dovuto, l'istanza però veniva rigettata dal Tribunale di Taranto, come giudice di primo grado, con sentenza n. 551/90.
- 5. Avverso tale sentenza la sig. ra De Filippis proponeva appello, ma nelle more del giudizio di secondo grado i legali delle due parti concordavano una definizione transattiva della vicenda, che prevedeva la compensazione delle spese di giudizio e l'accollo di ogni onere e spesa derivanti dalla definizione transattiva della vicenda a carico della sig. ra De Filippis,
- 6. In base alla detta transazione la Regione (nel frattempo subentrata all'E.R.P.T. poiché con altra legge regionale, la n. 8 del 1992, lo stesso Ente veniva sciolto e le relative competenze venivano trasferite alla Regione così come i beni patrimoniali e i relativi

- rapporti giuridici di carattere negoziale posti in essere dal medesimo Ente) avrebbe dovuto retrocedere l'immobile di cui sopra in favore della sig. ra Bianca Giacoma De Filippis.
- 7. Tale accordo veniva formalizzato in data 23.3.94 ma lo stesso non veniva eseguito dalla R.P. e di conseguenza l'avv. della sig. ra De Filippis, con numerose istanze, chiedeva alla stessa Regione la retrocessione formale del suolo, da perfezionarsi tramite atto notarile tra la sig. ra De Filippis e la Regione Puglia poiché da visura catastale il terreno in oggetto risultava intestato all'E.R.P.T.
- 8. Con nota in data 30 settembre 1999, prot. n. 26/3950, il dirigente pro-tempore del settore trasporti (ora sezione infrastrutture per la mobilità) chiedeva al settore demanio e patrimonio della R.P. quale fosse "la corretta procedura amministrativa da seguire sulla richiesta ávanzata (dalla sig. ra De Filippis) qualora non concordi che la parte possa procedere autonomamente alla re-intestazione del suolo".
- 9. In risposta alla nota di cui sopra il settore demanio e patrimonio richiedeva, con nota in data 16 novembre 1999 prot. n. 20/3842/P-A, al settore trasporti una serie di documenti ed atti inerenti la vicenda di che trattasi, atti e documenti che il settore trasporti trasmetteva con successiva nota in data 21 dicembre 1999 prot. n. 26/5446.
- 10. In data 20 marzo 2000 il settore demanio e patrimonio comunicava, con nota prot. n. 20/1076, al settore trasporti che "per logica di continuità amministrativa la definizione della pendenza in oggetto con la re-intestazione catastale e nei RR.II. dell'immobile in favore della sig. ra De Filippis dovesse essere affidata all'Ufficio gestione stralcio ex E.R.P.T. (inserito nel settore trasporti e a cui era stata affidata la gestione delle pendenze residue dell'Ente in questione).
- 11. L'avvocato Nastri del foro di Taranto per conto della citata sig. ra De Filippis con nota in data 27.04.2016 indirizzata oltre che al Presidente della R.P. anche al'AREM (Agenzia regionale per la mobilità), che l'acquisiva al suo protocollo in data 09/05/2016 al n. prot. 664, ha chiesto di definire i rapporti relativi alla compravendita di cui sopra "rilasciando alla sig. ra DeFilippis la titolarità piena ed esclusiva dell'immobile in oggetto", minacciando il ricorso all'A.G. in caso di non ottemperanza a quanto sopra.
- 12. La nota di cui sopra veniva trasmessa alla scrivente sezione che non ritenendosi competente in materia la inviava alla sezione demanio e patrimonio con nota in data 17/07/2017 prot. n. AOO_148/1250.

- 13. Quest'ultima non adottava alcun provvedimento.
- 14. In ragione di ciò in data 03/10/2017 l'avv. Nastri, per conto della sig. ra De Filippis Giacoma Bianca, depositava presso il Tribunale civile di Taranto ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e seguenti.
- 15. Con il citato atto giudiziario il legale anzidetto chiedeva di:

15a riconoscere la già dichiarata inefficacia del contratto di compravendita stipulato in data 17.06.1985 tra la sig. ra De Filippis Giacoma Bianca e l'ERPT – Ente Regionale Pugliese Trasporti, oggi Regione Puglia, o comunque accertarne l'inefficacia, dichiarandola espressamente, e per l'effetto:

15b riconoscere e dichiarare l'esclusiva e piena proprietà del suolo edificatorio sito in agro di Taranto alla località "Gravinola nuova", dell'estensione di ettari cinque e are sessantadue, identificato in Catasto alla partita 18736, foglio 134, particella 6 - in capo alla sig. ra De Filippis Giacoma Bianca, con ordine al conservatore di provvedere ai relativi incombenti.

- 16. Tale ricorso veniva acquisito dalla Regione Puglia, Avvocatura regionale, in data 11/05/2018 al n. di prot. AOO_024/6031, che successivamente lo trasmetteva, con nota in data 16/05/2018 prot. n. AOO_024/6222, alla scrivente sezione (nota acquisita al n. AOO_148/955 in data 28/05/2018).
- 17. La sezione procedente d'intesa con l'avvocato incaricato dell'Avvocatura regionale riteneva di non costituirsi nell'indicato procedimento giudiziario al fine di non determinare un aggravio delle spese a carico di questa Regione, considerata l'acclarata inefficacia del contratto di compravendita stipulato tra l'E.R.P.T. e la sig. ra De Filippis e la conseguente fondatezza del ricorso proposto dall'avv. Nastri.
- 18. Con nota in data 19/03/2019 prot. n. 3571 (acquisita al protocollo della sezione procedente al n. AOO_148/522 in data 21/03/2019) l'Avvocatura della R.P. trasmetteva copia dell'ordinanza in data 07/03/2019 emessa dal giudice monocratico del Tribunale civile di Taranto, nel procedimento n. 509/2018 R.G.
- 19. La detta ordinanza, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Nastri, statuiva:
- 19a l'inefficacia del contratto di compravendita in data 17/06/1985, e quindi la titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul bene immobile ubicato in agro di Taranto località Gravinola nuova censito in catasto alla partita 18736, foglio 134, p.lla 6 in capo alla sig. ra Giacoma Bianca De Filippis,

19b ordinava alla R.P. di compiere immediatamente ogni attività necessaria alla effettiva disponibilità materiale e giuridica del bene da parte della proprietaria;

19c disponeva che il responsabile dell'Agenzia per il territorio di Taranto (servizio pubblicità immobiliare) provvedesse agli adempimenti di competenza in riferimento alla nota di trascrizione del 13/07/1985 nn. 11077/9492;

19d condannava la R.P. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 850,00 per esborsi, €. 2.000,00 per compenso professionale oltre al rimborso per spese generali, cap, IVA con distrazione al procuratore costituito e così per un totale di €. 3.768,24.

20. Con nota in data 3/04/2019 prot. n. AOO_148/600 la sezione procedente comunicava all'avv. Nastri che a breve avrebbe predisposto apposito disegno di legge per riconoscere il debito f.b. scaturente dalla citata ordinanza, invitando il suddetto legale a soprassedere da azioni esecutive per il recupero forzoso delle somma di cui sopra.

Al finanziamento del debito fuori bilancio si provvede con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 del bilancio regionale (Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali) per €. 3.768,24.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118; Ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Taranto n. R.G. 509/18 in data 07.03.2019.

ART. 1 (Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118)

"Il debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza emessa dal giudice monocratico del Tribunale civile di Taranto in data 07.03.2019 n. R.G. 509/18 a favore del'avv. Fabrizio Nastri del foro di Taranto con studio in viale Virgilio 71 − Taranto in qualità di procuratore distrattario, dell'importo di €. 3.768,24, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n.126 ".

ART.2 (Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito fuori bilancio si provvede con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 del bilancio regionale (Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali) per €. 3.768,24."